

## TRASMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI

*Allungato a 12 giorni il termine di emissione delle fatture elettroniche, la cui data coincide con quella di effettuazione dell'operazione. Moratoria delle sanzioni per gli invii tardivi dei corrispettivi telematici nel primo semestre di applicazione.*

### 1. Trasmissione delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare 17.6.2019 n. 14, alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. 23 ottobre 2018, n.119, applicabili dal 1° luglio 2019, in parte modificate dalla legge di conversione del "decreto crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), convertito in L. 29 giugno 2019, n. 58.

#### *Fatture immediate*

Dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa, ossia generata e inviata al Sistema di interscambio, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (generalmente, stipulazione per gli immobili, consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento per i servizi) che deve essere sempre indicata. Ad esempio, in caso di cessione o di pagamento di una prestazione di servizi il 25 luglio 2019, la fattura "immediata" può essere:

- emessa (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (25 luglio 2019);
- emessa entro i 12 giorni successivi (6 agosto 2019), indicando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con riferimento all'operazione (25 luglio 2019).

In buona sostanza, la data della fattura corrisponde a quella di effettuazione dell'operazione. In ogni caso l'Iva relativa deve essere imputata alla liquidazione del mese di luglio.

Fino al 30 settembre 2019, non si applicano le sanzioni ai contribuenti mensili che trasmettono la fattura al Sistema di interscambio (SdI) entro il termine della liquidazione Iva. Le sanzioni sono ridotte dell'80% (e quindi, in caso di ravvedimento operoso, al 2%) se la fattura è trasmessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo.

#### *Fatture differite*

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, con data coincidente con quella dell'ultima operazione e trasmissione telematica entro il giorno 15 del mese successivo.

Le fatture emesse devono essere annotate, con l'indicazione della loro data, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni concorrendo però alla liquidazione del mese di effettuazione.

## Detrazione dell'iva e registrazione degli acquisti

Si rammenta che:

- il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Fanno eccezione le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente: il che vale a dire che non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2019 (entro il 16 gennaio 2020) per le fatture relative ad operazioni effettuate in tale mese, ma che siano state ricevute dal cessionario/committente nei primi 15 giorni di gennaio 2020;
- non è più necessario numerare progressivamente le fatture ricevute in quanto l'adempimento risulta assolto in via automatica per le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sdl.

### 2. Trasmissione telematica dei corrispettivi

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. La circolare dell'Agenzia delle entrate 29.6.2019, n. 15, ha ulteriormente precisato che la moratoria delle sanzioni per il primo semestre si applica anche ai commercianti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico e che potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, ed assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i suindicati più ampi termini (cioè entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) secondo modalità telematiche stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per agevolare i commercianti in ritardo con gli adeguamenti, l'Agenzia delle entrate ha reso anche disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi la nuova procedura web, alternativa ai registratori di cassa telematici, per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

### 3. Altre misure di semplificazione.

La "Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva" relativa al quarto trimestre può essere effettuata, insieme con la dichiarazione annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In caso di autofattura per acquisti di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia, presso operatori non stabiliti nell'Unione europea, è possibile emettere un'autofattura elettronica ed evitare l'indicazione nell'esterometro.

1° luglio 2019